



COMUNE DI DON

PROVINCIA DI TRENTO
Via Alla Chiesa n. 5
Codice fiscale 00277860227 Partita IVA 00801060229
Tel. N. 0463 875109 fax 0463 871977

ORDINANZA

PROVVEDIMENTO N. 11/2010

Prot. n. 2492/10

IL TECNICO COMUNALE

Riscontrato che sul territorio comunale vi sono siepi ed arbusti siti su proprietà private i cui rami sporgono sulla sede stradale pubblica creando una possibile situazione di pericolo alla sicurezza del transito veicolare e pedonale;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Considerato che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

Dato atto che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

Ravvisata pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

Ritenuto per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità di dover emettere apposita Ordinanza in materia;

Visto l'art 29 del D.Lgs 300.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 5,6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm., nonché il suo Regolamento di esecuzione;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, di provvedere:

1) AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.

2) A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI

- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Il mancato adempimento delle disposizioni della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 prevista dall'art.29 comma 3, del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

DISPONE

Affinché copia della presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione agli albi comunali, nonché segnalata negli effetti mediante apposizione di segnali nei pressi della zona interessata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

Don, 28.09.2010

IL TECNICO COMUNALE

(geom. Magnani Marco)